



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Comune di Civitavecchia (RM)

STRUTTURE RICETTIVE	€ AL GIORNO A PERSONA
Alberghi 1 e 2 stelle	€ 2,00
Alberghi 3 e 4 stelle	€ 3,00
Alberghi 5 stelle	€ 4,00
Residenze turistiche alberghiere (<i>Residence</i>)	€ 3,00
Case ed appartamenti per vacanze	€ 3,00
Case per ferie	€ 3,00
Affittacamere	€ 2,00
Bed & Breakfast	€ 2,00
Campeggi	€ 2,00
Agriturismi	€ 2,00

LE TARIFFE SI INTENDONO A PERSONA PER UN MASSIMO DI NR. 5 PERNOTTAMENTI

ESENZIONI

- Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Civitavecchia;
- I minori entro il decimo anno di età;
- Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- Entrambi i genitori accompagnatori di malati;
- I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- Gli appartenenti alle Forze di Polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio
- Le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri;
- il personale delle strutture ricettive di cui all'Art. 2, che ivi presta l'attività lavorativa;
- coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive del Comune di Civitavecchia, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
- coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario."*

L'esenzione di cui alle lettere d), e), f) ed h) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.